



Pertanto, nei centri storici la riduzione del 35% per interventi di ristrutturazione urbanistica e per interventi di nuova costruzione facenti parte di programmi di addensamento e di sostituzione urbana, può trovare applicazione solo per gli ambiti specificamente individuati dal piano, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della L.R. n. 24 del 2017 (e, in via transitoria, dell'art. A-7, comma 4, della L.R. n. 20 del 2000), nei quali possono essere ammesse, in via del tutto eccezionale, significative trasformazioni *“per l’eliminazione degli elementi incongrui e per il miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia dei tessuti urbani”*.

Distinti saluti

Dott. Giovanni Santangelo

*Firmata digitalmente*